

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 634/94 del Consiglio, del 10 marzo 1994, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996** 1
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 635/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 636/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio** ... 12
Regolamento (CE) n. 637/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 555/94 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 14
Regolamento (CE) n. 638/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 4 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 15
Regolamento (CE) n. 639/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1516/93 e che porta a 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese 17
Regolamento (CE) n. 640/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 641/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 20

Regolamento (CE) n. 642/94 della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/172/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 settembre 1993, relativa alla legge italiana 2 maggio 1990, n. 102 recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina** 24

94/173/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 634/94 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 1994

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato ⁽³⁾;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 17 giugno 1993 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

⁽¹⁾ Parere reso l'11 febbraio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1990, pag. 15.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996

Articolo 1

Conformemente all'articolo 4 dell'accordo e per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i diritti annui di pesca sono fissati come segue:

- 1) Navi tonniere:
 - a) pescherecci congelatori con reti a circuizione: 23 unità;
 - b) pescherecci con lenze a canna: 7 unità.
- 2) Pescherecci con reti da traino e altri:
 - a) pescherecci con reti da traino per pesce fresco: 410 tsl;
 - b) pescherecci congelatori con reti da traino:
 - adibiti alla pesca di gamberetti: 2 000 tsl.
 - adibiti alla pesca di altre specie: 750 tsl.

Articolo 2

Il numero totale di giornate di pesca che i pescherecci per il pesce fresco e i pescherecci congelatori con reti da traino possono effettuare nella zona di pesca della Gambia è limitato rispettivamente a 1 000 e a 4 000 giorni per ciascuna campagna di pesca nel periodo di applicazione del protocollo.

Le autorità della Gambia notificano alla delegazione della Commissione nella Gambia il giorno in cui è stato realizzato l'80 % delle giornate di pesca autorizzate per ciascuna categoria di pescherecci.

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo di cui all'articolo 1, a 1 100 000 ECU da versare in tre rate annue di uguale importo.
2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza delle autorità della Gambia.
3. La compensazione è versata all'Accountant General's Department della Gambia.

Articolo 4

1. Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità contribuisce inoltre, con un importo di 80 000 ECU, al finanziamento di programmi scientifici destinati a miglio-

rare la conoscenza delle risorse ittiche nelle acque della Gambia.

2. Previa comunicazione da parte delle autorità competenti della Gambia del contenuto dei programmi scientifici, gli importi corrispondenti vengono versati sul conto indicato dalle autorità suddette.

3. Le autorità competenti della Gambia presentano ai servizi competenti della Commissione relazioni sulla realizzazione di detti programmi.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità favorisce l'accesso dei cittadini della Gambia negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Le borse in questione possono essere utilizzate in qualsiasi paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

L'importo totale delle borse non può essere superiore a 220 000 ECU. Parte di questo importo può, su richiesta delle autorità competenti della Gambia, essere utilizzato a copertura delle spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca. Il versamento dell'importo è effettuato in funzione delle spese sostenute.

Articolo 6

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 3 e 4, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo fra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

ALLEGATO

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GAMBIA APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

1. Le autorità competenti della Comunità presentano alle autorità competenti della Gambia, tramite la delegazione delle Comunità europee nella Gambia, una domanda per ciascun peschereccio che intenda pescare a norma dell'accordo, almeno 15 giorni prima della data d'inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono compilate sui formulari appositi forniti dalle autorità competenti della Gambia, il cui modello figura in allegato (appendice 1).

2. Ogni domanda di licenza deve essere corredata dalla prova di pagamento del canone relativo al suo periodo di validità. Il pagamento è effettuato su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità della Gambia.

I canoni comprendono tutte le spese nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

3. Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate entro 15 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui al paragrafo 2 dalle autorità competenti della Gambia agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione nella Gambia.

4. Ciascuna licenza è rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere, e in caso di forza maggiore è, sostituita da una nuova licenza valida per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata alle autorità competenti della Gambia tramite la delegazione della Commissione nella Gambia.

La nuova licenza menziona :

- la data del rilascio ;
- il fatto che la licenza sostituisce, per il periodo di validità residuo, quella rilasciata per il peschereccio precedente.

In tal caso per il periodo di validità residuo non è dovuto alcun canone.

5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo dell'imbarcazione.
6. L'Accountant General's Department della Gambia comunica, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le modalità relative al pagamento del canone, in particolare le informazioni concernenti i conti bancari e la moneta da utilizzare.

B. Disposizioni applicabili alle licenze per le navi tonniere

1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca della Gambia.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento all'Accountant General's Department della Gambia di una somma forfettaria di 1 000 ecu l'anno per le navi tonniere e di 200 ecu l'anno per le navi con lenze a canna ; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di :
 - 50 t/anno di tonno per i pescherecci con reti a circuizione,
 - 10 t/anno di tonno per i pescherecci con lenze a canna.
4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ogni peschereccio e confermate dagli istituti scientifici responsabili, in particolare l'Ufficio francese per la ricerca scientifica e tecnica d'oltremare (ORSTOM) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO).

Detto computo viene notificato contemporaneamente alle autorità competenti della Gambia e agli armatori. Gli eventuali importi supplementari sono versati dagli armatori all'Accountant General's Department della Gambia entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo in questione sul conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità gambiane competenti.

Tuttavia se l'importo del computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

C. Disposizioni applicabili alle licenze per gli altri pescherecci

1. Le licenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il canone annuo è fissato in funzione della stazza lorda, proporzionalmente alla durata della licenza, nella misura di:
 - a) pescherecci per pesce fresco:
 - 96 ECU/tsl per i pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei,
 - 60 ECU/tsl per gli altri pescherecci;
 - b) pescherecci congelatori:
 - 96 ECU/tsl per i pescherecci adibiti alla pesca dei gamberetti,
 - 72 ECU/tsl per gli altri pescherecci.I canoni suddetti devono essere versati all'Accountant General's Department della Gambia nella valuta indicata dalle autorità gambiane competenti.
2. Per i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di pesca della Gambia è fissato un limite massimo di 1 500 tsl.
3. Ogni peschereccio è rappresentato da un agente scelto dall'armatore e avente sede nella Gambia. Un agente può rappresentare più di un peschereccio.

D. Dichiarazione delle catture

1. I pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con lenze a canna adibiti alla pesca del tonno tengono un giornale di pesca, conformemente al modello riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Gambia. Il formulario deve essere trasmesso alle autorità gambiane competenti, entro 45 giorni dalla campagna di pesca nella zona di pesca nella Gambia tramite la delegazione della Commissione.
2. I pescherecci con reti da traino sono tenuti a comunicare alle autorità competenti le catture effettuate compilando il formulario standard il cui modello figura nell'appendice 3, tramite la delegazione della Commissione nella Gambia. Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.
3. I formulari di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.
4. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità gambiane competenti si riservano il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato fino a che non abbia adempiuto alla formalità in questione.

In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione nella Gambia.

E. Sbarco delle catture

I pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di pesca della Gambia sono tenuti a consegnare franco spese al Ministero delle risorse idriche, delle foreste e della pesca della Gambia 30 kg/tsl di pesce l'anno da destinare al consumo locale, onde contribuire all'approvvigionamento della popolazione con pesce catturato nella zona di pesca della Gambia.

Gli sbarchi possono essere effettuati in forma individuale o collettiva indicando i pescherecci interessati.

F. Imbarco di marinai

1. Gli armatori di pescherecci con reti da traino che hanno ottenuto licenze di pesca in virtù dell'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica di marinai gambiani assumendone uno a bordo di ciascun peschereccio.
2. Il salario di questo pescatore, a carico degli armatori, viene fissato di comune accordo fra gli armatori e le autorità competenti della Gambia. Qualora non si proceda all'assunzione del pescatore, gli armatori sono tenuti a pagare una somma forfettaria pari al 60 % del salario dei marinai. Questa somma sarà utilizzata per la formazione di pescatori nella Gambia e dovrà essere versata su un conto indicato dalle autorità gambiane competenti.

G. Zone di pesca

I pescherecci comunitari possono svolgere attività di pesca nelle seguenti zone:

- al di là di 7 miglia dalla costa, i pescherecci con reti da traino che non superino 250 tsl;
- al di là di 12 miglia dalla costa, i pescherecci con reti da traino di oltre 250 tsl;
- in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Gambia, le navi tonniere.

H. Maglie autorizzate

Le dimensioni minime delle maglie autorizzate nel sacco delle reti da traino (a maglia completamente stirata) sono di:

- 8 mm per la pesca con esche vive,
- 40 mm per la pesca dei cefalopodi,
- 60 mm per la pesca dei pesci,
- 40 mm per la pesca dei gamberetti.

Per i tonni si applicano le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

I. Entrata e uscita dalla zona di pesca

1. Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca della Gambia in virtù del presente accordo comunicano alla radio stazione di Banjul la data, l'ora e la loro posizione ogni volta che entrano ed escono dalla zona di pesca della Gambia.
2. Durante le operazioni di pesca nella zona di pesca della Gambia i pescherecci comunicano ogni tre giorni alle autorità gambiane competenti tramite la radio stazione di Banjul, la loro posizione e le catture effettuate e notificano il volume di catture realizzato ogni volta che lasciano la zona.
3. L'indicativo di chiamata, la frequenza operativa e gli orari della radio stazione sono comunicati agli armatori o ai loro rappresentanti dalle autorità competenti della Gambia in occasione del rilascio della licenza.
4. Qualora non sia possibile utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere a mezzi alternativi quali il telex o il telegramma.

J. Procedura in caso di fermo e sequestro

La delegazione della Commissione nella Gambia è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo e sequestro di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità ed operante in virtù del presente accordo effettuato nella zona di pesca della Gambia. Una relazione succinta sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo deve essere trasmessa entro 72 ore.

Appendice 1

REPUBBLICA DELLA GAMBIA

FORMULARIO DI DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA NELLE ACQUE DELLA GAMBIA

I. RICHIEDENTE

- 1. Nome e cognome :
- 2. Nome della società :
- 3. Indirizzo :

II. PESCHERECCIO

- 1. Nome :
- 2. Numero d'immatricolazione :
- 3. Data e luogo di costruzione :
- 4. Indicativo di chiamata :
- 5. Paese d'immatricolazione :
- 6. Stazza lorda :
- 7. Numero di stive :
- 8. Capacità delle riserve :
- 9. Numero di marinai a bordo :
- 10. Tipo di pesca :
- 11. Trattasi di un peschereccio congelatore?
- 12. In caso affermativo :
- capacità di congelazione :
- capacità di magazzinaggio :
- 13. Nome del capitano del peschereccio :

III. VALIDITÀ DELLA DOMANDA

dal, al

.....
(Data)

.....
(Firma)

REGOLAMENTO (CE) N. 635/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1994

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione della Germania, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 113/94⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che occorre adattare l'aiuto concesso alla consegna dei suini per tener conto dell'attuale situazione del mercato, in particolare dell'aumento dei prezzi di mercato a partire dal 14 marzo 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1, l'importo di « 100 ECU » è sostituito da « 105 ECU ».
- 2) Al paragrafo 2, l'importo di « 28 ECU » è sostituito da « 35 ECU » e l'importo di « 22,5 ECU » è sostituito da « 28 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 636/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1994

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione del Belgio, con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/94⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che è necessario adattare il prezzo di acquisto all'attuale situazione del mercato, tenendo conto dell'aumento dei prezzi di mercato a partire dal 7 marzo 1994;

considerando che, a seguito della comparsa di un nuovo caso di peste suina classica, alla fine del febbraio 1994 le autorità del Belgio hanno esteso ad una nuova zona le restrizioni veterinarie e commerciali; che è necessario estendere il regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93 agli animali provenienti da tale zona, a decorrere dal 7 marzo 1994;

considerando che la zona circostante il comune di Wingene non è più soggetta alle restrizioni veterinarie e commerciali e che occorre pertanto escluderla dal regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93;

considerando che nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3337/93, applicato a decorrere dal 9 febbraio 1994, è stato riscontrato un errore; che è necessario rettificarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3337/93 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 4 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, l'importo di « 105 ECU » è sostituito da « 110 ECU » e l'importo di « 89 ECU » è sostituito da « 94 ECU »;
 - b) al paragrafo 2, l'importo di « 30 ECU » è sostituito da « 36 ECU » e l'importo di « 25,5 ECU » è sostituito da « 31 ECU »;
 - c) al paragrafo 3, l'importo di « 23 ECU » è sostituito da « 29 ECU » e l'importo di « 19,5 ECU » è sostituito da « 25 ECU ».
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 1994. Tuttavia, l'inserimento della lettera i) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3337/93 si applica a decorrere dal 9 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

- a) La parte del territorio del comune di Maldegem situata :
1. a sud delle strade De Meeuslaan, Schautenstraat, Bogaarderstraat e N 9 ;
 2. a est delle strade Stationsstraat, Noordstraat, Aardenburgsekalseide fino al canale Leopold ;
 3. a sud del canale Leopold.
- b) La parte del territorio del comune di Sint-Laureins situata :
1. a sud del canale Leopold ;
 2. ad ovest della Sint-Jansstraat.
- c) La parte del territorio del comune di Kaprijke situata ad ovest della N 456.
- d) La parte del territorio del comune di Evergem situata ad ovest delle seguenti strade : la N 456 fino all'incrocio con la Zevekotestraat, la Zevekotestraat, la Kromvelde fino all'incrocio con l'Oosteindestraat, la Belzeledorp, la Kuitenbergstraat e la Kuitenberg.
- e) La parte del territorio del comune di Lovendegem situata ad ovest delle seguenti strade : Pyramidestraat, Kuitenbergstraat, Appensvoorde, Larestaat, Vaartstraat, Koning Leopoldstraat, Lobrug e Lostraat.
- f) La parte del territorio del comune di Nevele situata :
1. ad ovest della Lostraat, della Eikendreef, della Veldestraat, della Stationsstraat, della Landegemdorp e della Vosselarestaat fino all'autostrada E 40 ;
 2. a nord dell'autostrada E 40.
- g) La parte del territorio del comune di Aalter situata a nord dell'autostrada E 40.
- h) La parte del territorio del comune di Beernem situata :
1. a nord dell'autostrada E 40 fino all'incrocio con la Wingenesteenweg ;
 2. ad est della Wingenesteenweg, della Stationsstraat, della Perkstraat, della Scherpestraat, della Beernemstraat, della Hoogstraat fino al confine della provincia.
- i) Il territorio del comune di Knesselare.
- j) Il territorio dei comuni di Eeklo, Waarschoot e Zomergem. »
-

REGOLAMENTO (CE) N. 637/94 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 1994
che modifica il regolamento (CE) n. 555/94 relativo alla fornitura di cereali a
titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/94 è modificato come segue :

Per il lotto C il punto 10 dell'allegato viene sostituito dal punto 10 seguente :

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

- « 10. Condizionamento e marcatura ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.2.c) e II.A.3. Iscrizioni in lingua inglese ».

considerando che il regolamento (CE) n. 555/94 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 61 512 t di cereali ; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 71 del 15. 3. 1994, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 638/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 4 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1198/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/94 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 4 400 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 10 marzo 1994 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 4 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 4 600 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 4 600 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 47.

*ALLEGATO**ALLEGATO I*

(tonnellate)

| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
|---------------------------|--------------|
| Amiens | 293 000 |
| Bordeaux | 55 000 |
| Clermont-Ferrand | 10 000 |
| Châlons-sur-Marne | 554 000 |
| Dijon | 110 000 |
| Lille | 557 000 |
| Lyon | 23 000 |
| Nancy | 90 000 |
| Nantes | 115 000 |
| Orléans | 920 000 |
| Paris | 310 000 |
| Poitiers | 385 000 |
| Rennes | 145 000 |
| Rouen | 588 000 |
| Toulouse | 49 000 |
| Gand (Belgio) | 396 000 |

REGOLAMENTO (CE) N. 639/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1516/93 e che porta a 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;considerando che il regolamento (CEE) n. 1516/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/94⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 400 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese ; che con una comunicazione in data 10 marzo 1994 la Danimarca ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione ; che è opportuno portare a 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese ;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati ; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1516/93 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1516/93 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1516/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 47.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

(tonnellate)

| Località di magazzino | Quantitativi |
|-----------------------|--------------|
| Jylland | 128 925 |
| Sjælland | 207 575 |
| Falster | 85 500 |
| Møn | 28 000 » |

REGOLAMENTO (CE) N. 640/94 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,492 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 15. 3. 1994, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 641/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC | Paesi terzi (*) |
|------------|-----------------|
| 0709 90 60 | 93,10 (*) (*) |
| 0712 90 19 | 93,10 (*) (*) |
| 1001 10 00 | 0 (*) (*) |
| 1001 90 91 | 97,37 |
| 1001 90 99 | 97,37 (*) |
| 1002 00 00 | 119,20 (*) |
| 1003 00 10 | 122,80 |
| 1003 00 90 | 122,80 (*) |
| 1004 00 00 | 97,15 |
| 1005 10 90 | 93,10 (*) (*) |
| 1005 90 00 | 93,10 (*) (*) |
| 1007 00 90 | 104,11 (*) |
| 1008 10 00 | 31,89 (*) |
| 1008 20 00 | 46,40 (*) |
| 1008 30 00 | 0 (*) |
| 1008 90 10 | (?) |
| 1008 90 90 | 0 |
| 1101 00 00 | 173,86 (*) |
| 1102 10 00 | 203,99 |
| 1103 11 10 | 33,95 |
| 1103 11 90 | 197,49 |
| 1107 10 11 | 184,20 |
| 1107 10 19 | 140,38 |
| 1107 10 91 | 229,46 (*) |
| 1107 10 99 | 174,20 (*) |
| 1107 20 00 | 201,22 (*) |

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 642/94 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 1994

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21

marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0709 90 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0712 90 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 90 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 11 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 11 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1107 10 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1993

relativa alla legge italiana 2 maggio 1990, n. 102 recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere, conformemente a detto articolo, invitato gli interessati a presentarle le loro osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 14 ottobre 1992⁽¹⁾, la Commissione ha informato le autorità italiane di aver aperto il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato riguardo a talune misure di aiuto previste dalla legge 2 maggio 1990, n. 102 recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (in prosieguo: legge 102/1990), ed ha invitato le autorità italiane, gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 22 gennaio 1993, del 9 febbraio 1993, del 24 febbraio 1993, dell'8 giugno 1993 e del 16 giugno 1993. Una riunione fra servizi italiani e della Commissione si è tenuta il 29 gennaio 1993.

Né gli altri Stati membri, né altri interessati hanno presentato osservazioni.

Il 4 dicembre 1992 il presidente del Consiglio dei ministri italiano ha approvato con decreto il piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina proposto dal Consiglio regionale della Lombardia. Detto piano stabilisce i principi e le condizioni relative, fra l'altro, alle diverse misure di aiuto. Il decreto di approvazione precisa che i vantaggi fiscali ed i contributi ai fondi di garanzia restano subordinati alla verifica della loro compatibilità con le norme comunitarie. Le disposizioni generali di applicazione del piano non sono ancora state emanate.

II

Le misure di aiuto per i settori non agricoli, riguardo alle quali è stato aperto il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, sono le seguenti :

- le sovvenzioni, i rimborsi di interessi ed i prestiti a tasso agevolato previsti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera c) e 12 della legge 102/1990 (punti 5.2.1 e 5.2.2 del piano);
- il sostegno all'attività produttiva genericamente definito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della legge 102/1990 (punto 5.2.3 del piano);
- i contributi ai fondi di garanzia in favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della legge 102/1990 (il punto 5.2.2 del piano precisa che saranno accordati solo ai Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio e che le garanzie potranno essere accompagnate da bonifici di interessi);
- le esenzioni e le riduzioni fiscali, ivi compresa l'imposta sull'energia, previste dall'articolo 11 della legge 102/1990 (punto 5.2.1 del piano).

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 10. 12. 1992, pag. 3.

III

Nell'ambito delle osservazioni da esse presentate le autorità italiane si sono impegnate ad adottare riguardo ai settori non agricoli le disposizioni necessarie affinché gli aiuti in esame siano accordati alle seguenti condizioni :

a) Gli aiuti sono riservati alle PMI come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ (in prosieguo : « la disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI »). Le altre imprese potranno ottenere solo un importo globale non superiore a 50 000 ECU per periodi triennali e per grandi categorie di spesa.

b) Gli aiuti per investimenti produttivi, da concedere esclusivamente sotto forma di bonifici di interessi (ivi compresi i bonifici accordati dai Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio), sono limitati al massimale di intensità del

— 15 % lordo per le piccole imprese e

— 7,5 % lordo per le medie imprese.

Per le zone ammesse agli interventi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 2 o 5b) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽³⁾, questi massimali sono rispettivamente del 20 % e del 10 %.

c) I vantaggi fiscali subordinati ad investimenti produttivi non debbono superare, da soli o cumulati ad altre forme di aiuto, i massimali d'intensità di cui alla lettera b). I vantaggi fiscali eventualmente non subordinati ad investimenti produttivi non debbono superare il massimale di 50 000 ECU per impresa per periodo di tre anni, e sono cumulabili solo con aiuti per investimento produttivo.

d) Le garanzie dei Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio sono accordate alle PMI al prezzo di mercato e sono soggette alle condizioni contrattuali previste nella lettera della Commissione agli Stati membri del 5 aprile 1989. I bonifici di interessi accordati dagli stessi consorzi e non subordinati ad un investimento produttivo non debbono superare, attualizzati, 50 000 ECU per un periodo di tre anni per impresa e sono cumulabili solo con aiuti per investimento produttivo.

e) Gli aiuti leggeri sono concessi esclusivamente alle PMI e almeno il 50 % dei costi è a carico dell'impresa. Terreni ed edifici industriali recuperati debbono essere ceduti solo a prezzo di mercato. Lo stesso vale per la messa a disposizione di contenitori di imprese.

Le autorità italiane notificheranno alla Commissione altri aiuti ad imprese di dimensione superiore alle PMI, che esse riterranno eventualmente opportuno accordare.

Per contro, le autorità italiane non hanno proposto adattamenti degli aiuti per il trattamento ed il recupero degli scarti di lavorazioni industriali previsti al punto 5.2.3 (1/4) del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, evocati al punto 13 della decisione di apertura del procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Nessuna osservazione è stata d'altra parte presentata in proposito.

Le autorità italiane hanno infine precisato che il finanziamento di una seggiovia nel comune di Formazza non costituisce aiuto per un investimento turistico commerciale dal momento che proprietario dell'infrastruttura non può essere che il comune di Formazza. Sono state prese le disposizioni necessarie per assicurare questa destinazione.

IV

Le misure modificate in applicazione del punto III, lettere da a) ad e) sono compatibili col mercato comune per le seguenti ragioni :

a) Gli aiuti per investimenti produttivi in favore delle PMI [punto III, lettera b)] ivi compresi i vantaggi fiscali subordinati ad investimenti produttivi [punto III, lettera c)], così come gli aiuti leggeri alle stesse imprese [punto III, lettera e)], rispondono ai criteri di compatibilità enunziati dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI. Essi sono perciò compatibili col mercato comune secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato per i motivi indicati nella citata disciplina comunitaria e che s'intendono interamente richiamati nella presente decisione. Le intensità previste per le zone degli obiettivi 2 e 5 b) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 sono conformi alla posizione di principio presa dalla Commissione a tal proposito ed alle decisioni adottate in casi simili.

b) I vantaggi fiscali non subordinati ad investimenti produttivi [punto III, lettera c)] ed i bonifici di interessi dei Consorzi garanzia fidi non subordinati ad investimenti produttivi [punto III, lettera d)] sono limitati al massimale di 50 000 ECU per impresa e per un periodo di tre anni sono cumulabili, nell'applicazione della legge 102/1990, solo con eventuali aiuti per investimento produttivo. Essi rispondono perciò ai criteri « de minimis » quali indicati dalla Commissione al punto 3.2 della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI e nella lettera agli Stati membri del 23 marzo 1993. Questi aiuti sono quindi compatibili col mercato comune in quanto non hanno un impatto percettibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri. La Commissione rimanda in proposito alla motivazione del citato punto 3.2 della disciplina comunitaria, si intende interamente richiamato nella presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

- c) Gli aiuti alle imprese di dimensioni superiori alle PMI [punto III, lettera a)] rispondono anch'essi ai criteri « de minimis » e sono perciò compatibili col mercato comune per le ragioni già esposte. Tuttavia le loro condizioni di attribuzione vanno precisate in applicazione della citata lettera della Commissione del 23 marzo 1993.
- d) La cessione a prezzo di mercato di terreni ed edifici industriali recuperati, così come la messa a disposizione a prezzo di mercato di contenitori di imprese [punto III, lettera e)], non costituiscono aiuti, non avendo per effetto di ridurre in favore delle imprese interessate i costi che queste avrebbero dovuto pagare ad altri proprietari di immobili per immobili aventi le stesse caratteristiche.
- e) Lo stesso vale per le garanzie accordate alle PMI dai Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio [punto III, lettera d)], a condizione che non vengano concesse ad imprese il cui stato di insolvenza era conosciuto o conoscibile al momento della concessione della garanzia. Poiché il costo della garanzia è interamente a carico dell'impresa interessata e le condizioni di mobilitazione previste nella lettera della Commissione del 5 aprile 1989 sono rispettate, queste garanzie — se la condizione indicata viene rispettata — non costituiscono aiuti.

Viceversa, come la Commissione ha già osservato nella decisione di apertura del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, gli interventi in favore del trattamento e del recupero degli scarti industriali costituiscono aiuti al funzionamento dal momento che riducono i costi di esercizio delle imprese interessate. Essi sono perciò suscettibili di falsare la concorrenza e gli scambi fra Stati membri, essendo destinati indifferentemente alle imprese di tutti i settori. In quanto tali, essi sono vietati dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e nessun elemento giustificante una deroga al divieto è stato avanzato in loro favore.

V

Le misure di intervento previste agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c) e 11 e 12 della legge 102/1990 si applicano anche al settore agricolo. Da queste disposizioni e dal piano di sviluppo della regione Lombardia per le province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, risulta che le diverse misure di aiuto previste (sia in forma di sovvenzione, sia di contributo in conto interessi) nel settore dell'agricoltura concernono:

1. investimenti nel settore primario;
2. investimenti per il miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;

3. pubblicità dei prodotti agricoli;
4. formazione professionale degli agricoltori;
5. miglioramento delle zone forestali;
6. progetti di ricerca.

Le autorità italiane, presentando le loro osservazioni (lettera del 16 giugno 1993) nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, hanno indicato che le misure di intervento relative al settore agricolo previste dalla legge e dal piano di sviluppo, non costituiscono misure già ben definite e specifiche, ma soltanto l'indicazione di priorità da osservare (soprattutto, settori di intervento) al momento dell'attribuzione degli aiuti specifici che si intenderanno mettere in opera.

Queste misure specifiche di aiuto, la loro natura esatta e le loro modalità di esecuzione saranno stabilite ad uno stadio ulteriore.

Nella stessa lettera le autorità italiane hanno inoltre assicurato che, al momento della realizzazione di questi interventi specifici,

- per quanto concerne gli aiuti di cui al punto 1, saranno rispettati i limiti settoriali e i massimali d'intensità nel regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/93⁽²⁾, e nella disciplina comunitaria per il settore dello zucchero (lettera della Commissione agli Stati membri del 1° febbraio 1972, n. 936/VI/72);
- per quanto concerne gli aiuti di cui al punto 2, saranno rispettate le discipline comunitarie in vigore nel settore degli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e le limitazioni settoriali previste al punto 2 dell'allegato alla decisione 90/342/CEE della Commissione⁽³⁾ oltreché i tassi massimi ammessi dalla Commissione per questo tipo di aiuti;
- per quanto concerne gli aiuti di cui al punto 3, saranno rispettate le linee direttrici in materia di pubblicità dei prodotti agricoli⁽⁴⁾.

L'apertura del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, per quanto concerne il settore dell'agricoltura, era motivata dal fatto che, in assenza di informazioni sulle intensità degli aiuti, sui prodotti interessati e sul rispetto delle discipline comunitarie e dei limiti settoriali in materia di aiuti di Stato in agricoltura, le misure previste in favore dell'agricoltura si presentavano come incompatibili col mercato comune.

Ora, le autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari sugli aspetti indicati, per ciò che concerne le misure menzionate sub 1, 2 e 3; in effetti esse hanno assicurato il rispetto dei criteri comunitari applicabili per gli aiuti di questo tipo nel quadro di un esame alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato.

⁽¹⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6.

Per quanto concerne quindi queste misure, sulla base degli impegni presi dalle autorità italiane è opportuno considerarle come aventi un obiettivo di sviluppo dei settori interessati. Esse possono quindi ottenere la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Per quanto concerne gli aiuti per la formazione professionale degli agricoltori (indicati sub 4), la Commissione ha sempre ammesso aiuti di questo tipo fino al 100 % delle spese ammissibili. Non c'è quindi ragione per sollevare obiezioni a loro riguardo.

Per quanto concerne gli aiuti per la ricerca ed il miglioramento delle zone forestali (sub 5 e 6), le autorità italiane non hanno fornito gli elementi di informazione necessari perché la Commissione possa valutare tali misure alla luce della regolamentazione comunitaria nel settore agricolo.

Tenuto conto tuttavia del fatto che, anche in questi settori, aiuti puntuali e modalità di esecuzione saranno stabiliti dalle autorità nazionali ad uno stadio ulteriore, la Commissione si pronuncerà su tali misure concrete quando le saranno comunicate secondo l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che per quanto concerne le misure di aiuto previste per gli investimenti nel settore della produzione primaria, per gli investimenti per il miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, così come per la pubblicità di questi, non ci sono obiezioni sotto il profilo delle regole di concorrenza del trattato. Per assumere questa posizione la Commissione ha preso in considerazione l'impegno delle autorità italiane di rispettare :

- i limiti settoriali e le intensità massime previsti dalla regolamentazione comunitaria [indicati nel regolamento (CEE) n. 2328/91 e nella disciplina comunitaria per il settore dello zucchero] quanto agli aiuti nel settore della produzione primaria ;
- relativamente agli aiuti per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione, i limiti settoriali previsti al punto 2 dell'allegato della decisione 90/342/CEE, concernente i criteri di scelta per gli investimenti da finanziare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, che è utilizzato per analogia nell'applicazione dell'articolo 92 del trattato, così come la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore lattiero⁽³⁾ e quella per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio [lettera della Commissione agli Stati membri SG(77) D/3832 del 29 marzo 1977];
- i tassi massimi ammessi dalla Commissione in materia di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ;
- le linee direttrici in materia di pubblicità dei prodotti agricoli.

Per quanto concerne le misure per il miglioramento delle zone forestali e per la realizzazione di progetti di ricerca, la Commissione non è per il momento in grado di pren-

dere posizione in forza degli articoli 92 e 93 del trattato, in quanto sono presentate in forma generica. Essa procederà ad un esame di tali misure quanto avrà preso conoscenza dei provvedimenti concreti di aiuti che le autorità italiane intendono adottare ; essa chiede pertanto al governo italiano di comunicarle in tempo utile, secondo l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, i progetti di tali provvedimenti concreti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I regimi di aiuto per i settori non agricoli previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dagli articoli 11 e 12 della legge 2 maggio 1990, n. 102, quali precisati ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 1992, adattati in conformità col punto III della presente decisione, sono compatibili col mercato comune alle condizioni indicate all'articolo 2 e ad eccezione degli aiuti indicati all'articolo 3, primo comma.

I regimi di aiuto per il settore agricolo previsti dalle stesse disposizioni di legge, quali precisati ai punti 5.2.1 e 5.2.4 del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, tenuto conto dell'impegno delle autorità italiane di rispettare i massimali di intensità ed i limiti settoriali precisati al punto V della presente decisione, sono compatibili col mercato comune, ad eccezione degli aiuti indicati all'articolo 3, secondo comma.

Articolo 2

Gli aiuti concessi alle imprese non conformi alla definizione delle piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese sono limitati a :

- 50 000 ECU per gli investimenti di ogni tipo e quale che sia il loro oggetto, ma ad eccezione della ricerca e sviluppo, ed a
 - 50 000 ECU complessivi per l'insieme di ogni altra spesa,
- per un periodo di tre anni.

Articolo 3

Gli aiuti per il trattamento ed il recupero degli scarti industriali previsti al punto 5.2.3 (1/4) del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina sono incompatibili col mercato comune. L'Italia si astiene dal concederli.

Le misure di aiuto per il miglioramento delle zone forestali e per la realizzazione di azioni di ricerca nel settore agricolo faranno oggetto di decisioni separate sulla base di provvedimenti concreti che l'Italia è tenuta a comunicare in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 4.

Articolo 4

Le garanzie dei Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio non sono accordate in favore di imprese il cui stato di insolvenza è conosciuto o conoscibile al momento della concessione medesima.

Articolo 5

Gli aiuti devono rispettare le disposizioni di diritto comunitario relative al cumulo di aiuti aventi finalità diverse, nonché a certi settori di attività nell'industria — fra cui quelli disciplinati dal trattato CECA — all'agricoltura ed alla pesca.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1994

che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE

(94/173/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽³⁾, ha esteso al settore silvicolo l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che, in data 7 giugno 1990, la Commissione ha adottato la decisione 90/342/CEE, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽⁴⁾;

considerando che i criteri di scelta, istituiti in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 866/90 conformemente agli orientamenti delle politiche comunitarie, servono a garantire la coerenza degli investimenti finanziati con le normative sanitarie e fitosanitarie, con le normative comunitarie sulla qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari, come pure con le politiche dei mercati agricoli, nonché a stabilire i tipi di investimenti che possono beneficiare in via prioritaria di un contributo del Fondo ed inversamente quelli che ne sono esclusi;

considerando che, in seguito alla riforma della politica agricola comune, occorre adeguare i criteri di scelta e, per maggiore chiarezza, rimaneggiare le disposizioni in vigore;

considerando che questi criteri di scelta potranno essere ulteriormente modificati in seguito allo sviluppo dei mercati nei diversi settori e che in particolare, per i settori che verranno in seguito riformati, questi criteri dovreb-

bero, ove necessario, essere rivisti per tener conto delle decisioni che saranno adottate nell'ambito di tali riforme delle organizzazioni comuni di mercato; che, inoltre, l'applicazione di questi criteri dovrà tener conto dei bisogni specifici debitamente giustificati di talune produzioni locali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁶⁾, ha fissato i vari obiettivi della politica strutturale comunitaria e ha tenuto espressamente conto, nel quadro dell'obiettivo 1, delle regioni in ritardo sul processo di sviluppo; che è opportuno definire criteri più precisi per le regioni dell'obiettivo 1 e, viste le condizioni particolari che caratterizzano le regioni ultraperiferiche, prevedere la possibilità di deroghe specifiche a favore di queste ultime;

considerando che i criteri di scelta esprimono gli orientamenti della politica agricola comune; che è pertanto essenziale che detti criteri vengano applicati in modo coerente, ogniqualvolta si decida l'intervento di un Fondo comunitario per finanziare investimenti volti a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli;

considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 sono indicati nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

2. Quando debbano essere intraprese azioni particolari, approvate dal Consiglio per le regioni ultraperiferiche o, relativamente agli impianti di refrigerazione, per le isole del mar Egeo, possono essere accordate deroghe specifiche ai suddetti criteri.

Articolo 2

La decisione 90/342/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori**1.1. *È accordata la priorità agli investimenti seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2 :*

- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, con la prevenzione degli inquinamenti e con l'eliminazione dei rifiuti ;
- investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o miranti ad ottenere prodotti nuovi ;
- investimenti volti a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati ;
- investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione ;
- investimenti comportanti un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie e, in particolare, investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, nonché investimenti per l'ottenimento di prodotti agricoli atti a beneficiare di un'attestazione di specificità in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio ⁽²⁾ ;
- investimenti riguardanti i prodotti ottenuti con la cosiddetta agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽³⁾.

1.2. *Sono esclusi gli investimenti seguenti :*

- investimenti riguardanti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato potenziali ;
- investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti d'intervento ;
- investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione ;
- investimenti di sostituzione identici o analoghi ad altri investimenti per i quali in precedenza sia già stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG, sezione orientamento ;

2. **Esclusioni relative a taluni settori specifici**2.1. *Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti :*

- investimenti riguardanti l'amido, l'industria molitoria, le malterie e le fabbriche di semole e semolini, nonché investimenti riguardanti i relativi prodotti derivati, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido) ;
- investimenti riguardanti gli impianti d'insilamento, eccettuati i sili adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzinaggio ;
- investimenti riguardanti l'alimentazione animale, salvo per le unità che producano meno di 20 000 t all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione ; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento della capacità di produzione, salvo nel caso che :
 - venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, oppure
 - si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura, oppure
 - la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole ;

2.2. *Nel settore degli ortofrutticoli (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda :*⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

- investimenti intesi a potenziare la capacità di commercializzazione per prodotti di cui si siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
 - tutti gli investimenti comportanti un incremento della capacità di trasformazione, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;
 - investimenti riguardanti la produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi d'agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20 % alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
- 2.3. Nel settore del *latte di vacca* e dei *prodotti da esso derivati* sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;
 - investimenti che comportino il superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un potenziamento della capacità delle imprese, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
 - investimenti riguardanti i seguenti prodotti: burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati;
 - investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi, tranne se la produzione comporta una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali ed effettivi, ed inoltre tranne per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.
- I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
 - investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.
- 2.4. Nel settore delle *piante foraggere* sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle polpe di barbabietole;
- 2.5. Nel settore delle *oleoproteaginose (ad eccezione delle sementi)* sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20 000 t all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento della capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano, nel campo dell'alimentazione animale:
- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, oppure
 - una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, oppure
 - l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,
- ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione;
- 2.6. Nel settore dell'*olio d'oliva* sono esclusi gli investimenti seguenti:
- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
 - investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse;
- 2.7. Nel settore delle *patate* sono esclusi gli investimenti riguardanti la fecola e i prodotti derivati dalla fecola, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola);
- 2.8. Nel settore dello *zucchero*, dell'*isoglucosio* e di *tutti gli altri edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti*, sono esclusi tutti gli investimenti, tranne quelli concernenti:
- la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
 - l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60 000 t di zucchero);

- 2.9. Nel settore del *tabacco* sono esclusi tutti gli investimenti ;
- 2.10. Nel settore delle *carni* e delle *uova* sono esclusi gli investimenti seguenti :
- investimenti miranti a potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina,
 - investimenti riguardanti i mercati specializzati nella vendita dei suini,
 - investimenti riguardanti la macellazione di suini, ovini, bovini e pollame, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20 % alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.
- I divieti di cui ai trattini precedenti non si applicano agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità :
- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie ;
 - investimenti miranti al benessere degli animali ;
 - investimenti miranti alla tutela dell'ambiente ;
- 2.11. Nel settore dei *vini* e degli *alcoli* sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i seguenti :
- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempreché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20 % alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa ;
 - investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti ;
 - investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al disposto del punto 1.1, ultimo trattino ;
 - investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore ;
- 2.12. Nel settore del *lino* e della *canapa* sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa ;
- 2.13. Nel settore dei *prodotti della silvicoltura* sono esclusi gli investimenti seguenti :
- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione) ;
 - investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale ;
 - investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle PMI⁽¹⁾,
- fatte salve le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 867/90.

(¹) GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.